

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di stabilità per il 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014)**. Tra le principali novità introdotte con tale provvedimento ricordiamo: *i)* la **conferma a regime del bonus di 80 euro** a favore dei lavoratori dipendenti; *ii)* la possibilità di chiedere **l'erogazione diretta del trattamento di fine rapporto in busta paga**; *iii)* la previsione di **sgravi contributivi** a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto lavoratori in mobilità / a tempo indeterminato**; *iv)* **l'incremento dall'11% al 17% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR**; *v)* viene **ampliata la deduzione IRAP sul costo del lavoro** anche alle **società agricole**; *vi)* vengono introdotte **nuove possibilità di ravvedimento operoso**; *vii)* vengono **modificate le modalità di concessione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo**; *viii)* la **proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili / elettrodomestici (50%) e di riqualificazione energetica (65%)**; *ix)* **l'introduzione della c.d. "Patent box"** a favore delle società e enti residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo; *x)* la **proroga** della possibilità di **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** con riferimento al valore al 01.01.2015 e con versamento dell'imposta sostitutiva nella **nuova misura del 4%-8% entro il 30.6.2015**; *xi)* la **soppressione degli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici**; *xii)* l'introduzione di un **regime forfettario in sostituzione del regime dei minimi, del regime degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive**. Con particolare riferimento al **nuovo**

regime forfettario – il quale prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP del 15%, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e la determinazione del reddito imponibile sulla base di coefficienti di redditività – bisogna ricordare che **il regime dei ex minimi può essere utilizzato fino alla scadenza del termine ordinario qualora l’opzione per il regime sia stata effettuata entro e non oltre il 31.12.2014**: a partire **dal 01.01.2015**, invece, **i contribuenti non possono più accedere a tale regime**, che è, appunto, sostituito dal nuovo regime forfettario. Vediamo, dunque, di analizzare le **principali novità contenute nella legge di stabilità per il 2015**

Introduzione

Con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia fisco e lavoro. Con la presente trattazione analizziamo le **principali novità**.

Le novità in materia fisco

Nuovo regime fiscale forfettario

Viene introdotto un **nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive** (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 01.01.2015).

Il nuovo regime in esame è utilizzabile sia dai soggetti¹ che iniziano l’attività, sia da coloro che già ne esercitano una. Le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data dell’1.1.2015:

- accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti che più avanti si evidenzieranno (regime naturale);
- possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della legge di stabilità 2015).

In base all’art. 1 co. 88 della legge di stabilità 2015, nonostante l’abrogazione, **il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.** Resta, in ogni caso, salva la

¹ Il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari.

possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.

Dal 2015, dunque, sono operativi il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata), il nuovo regime agevolato per autonomi e il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive	Abrogato
Regime degli "ex minimi"	Abrogato
Regime di vantaggio per l'imprenditoria	Abrogato, ma chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
-	Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi

Possono accedere al nuovo regime i **soggetti che rispettano le seguenti condizioni nell'anno precedente alla richiesta, nonché negli anni successivi:**

- **i ricavi / compensi²**, ragguagliati ad anno, **non** siano **superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, indicati nella successiva tabella;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori**, compensi ad **associati in partecipazione**, prestazioni di **lavoro di familiari**;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000³**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di

² La Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 indica che il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime è calcolato computando esclusivamente i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR. Deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9 co. 3 del TUIR. "Per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica", dunque si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109 co. 2 del TUIR. La Relazione illustrativa nulla indica per il computo dei compensi.

³ In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali devono essere monitorati solo per verificare l'eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumono questi, così come tutte le altre spese sostenute dall'imprenditore o professionista, ai fini reddituali poiché il reddito imponibile è calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (anch'essi contenuti entro limiti predeterminati in base all'attività svolta).

costo unitario non superiore a € 516,46.

Elemento	Limite	Periodo di valutazione
Ricavi/compensi	Valori max variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Max 5.000,00 euro	Annualità precedente
Beni strumentali	Max 20.000,00 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (tale condizione **non va verificata** in caso di "**rapporto di lavoro cessato**" ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**).

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**, fatta eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Inoltre:

- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri**. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list**.

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
Gruppo di settore	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	86%
Intermediari del commercio	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,	15.000	78%

servizi finanziari ed assicurativi		
Altre attività economiche	20.000	67%

Il reddito così determinato – **ridotto dei contributi previdenziali** - è soggetto ad **un'imposta pari al 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.**

Per i **soggetti che iniziano una nuova attività** è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito è ridotto di 1/3** a condizione che il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare, e che l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione.

Inoltre, qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti.**

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

In riferimento al **passaggio dai vecchi regimi abrogati al nuovo regime forfetario**, si ribadisce che questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.** In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista, come detto, una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del**

Deduzione IRAP sul lavoro

quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

Con il comma 20 della legge di stabilità 2015 viene **introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**. Con l'introduzione della nuova disposizione, infatti, **viene riconosciuta l'ulteriore deduzione della differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le già previste deduzioni IRAP**.

La deduzione compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto). Non dà, quindi, diritto a nessuna ulteriore deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, ecc.). Dovrebbe competere anche per i dipendenti che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale (es. Cassa integrazione guadagni ordinaria, CIGO, e/o straordinaria, CIGS), considerando che tali trattamenti non interrompono, né mutano il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma lo sospendono soltanto.

La nuova deduzione è **applicabile dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97**, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

Sotto il profilo pratico, è disposto che **la nuova deduzione è di tipo residuale**: in pratica, **il contribuente deve, innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale già vigenti, se l'ammontare deducibile così determinato è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, compete un'ulteriore deduzione per l'eccedenza**.

La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari") e, dunque, la stessa impatterà per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2016.

Viene introdotta, inoltre, la **possibilità per le società agricole e per i**

produttori agricoli di dedurre il costo del lavoro del personale a tempo determinato, con contratto triennale, che abbia lavorato almeno 150 giornate nel periodo d'imposta agevolato.

Viene previsto, inoltre, per i **soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.** Il nuovo credito d'imposta, **spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** (si tratta del 2015, per i soggetti "solari"), **è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente modello Irap.

Sempre in materia IRAP, viene **bloccata la programmata riduzione delle aliquote d'imposta.** Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (3,9 per la generalità dei soggetti).

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Sono state apportate alcune **modifiche** alla **disciplina del credito d'imposta** previsto dal DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in ricerca e sviluppo, al fine di semplificarne la disciplina.**

Una prima modifica riguarda il **periodo agevolato:** secondo le disposizioni contenute nella legge di stabilità **sono agevolabili le spese effettuate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino al 31.12.2019.**

Viene previsto, inoltre, che **l'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato** (viene eliminato, inoltre, il limite di fatturato di 500 milioni di euro).

Sono agevolabili le seguente spese:

- **lavori sperimentali o teorici** aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
- **ricerca pianificata o indagini critiche** dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con

l'esclusione dei prototipi;

- **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica**, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- **produzione e collaudo** di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, **qualora tali modifiche rappresentino miglioramenti.**

Sono agevolabili le seguenti spese:

- **spese per personale altamente qualificato;**
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio** (costo unitario non inferiore a 2.000 euro);
- **costi di ricerca in collaborazione con università, enti ed organismi di ricerca e altre imprese, comprese le star-up innovative;**
- **competenze tecniche e privative industriali.**

Il credito d'imposta viene concesso nella **misura massima annuale di 5 milioni di euro, in generale nella misura del 25%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti, **nella misura del 50% per i costi di ricerca e per le spese in personale altamente qualificato.**

Il credito viene riconosciuto qualora **siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.**

Ampliamento dell'agevolazione sul rientro dei cervelli

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità **i docenti ed i ricercatori possono continuare a beneficiare dell'agevolazione prevista dal DL n.78/2010** (consistente la non concorrenza alla formazione del reddito del 90% dell'imponibile fiscale dei compensi) **alle seguenti condizioni:**

- gli interessati devono essere **in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti**

all'estero;

- gli interessati **devono aver svolto documentata attività di ricerca e docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.**

Per effetto delle nuove disposizioni **coloro che possiedono i requisiti possono beneficiare dello sgravio per l'anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi (anziché due) e nel limite di 7 periodi d'imposta (in precedenza 5) successivi al 31.05.2010.**

Riqualificazione energetica e recupero edilizio

Sono state nuovamente **prorogate le agevolazioni potenziate a favore degli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.** Con particolare riferimento alle spese di **risparmio energetico** gli interventi vengono **agevolati al 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013/30.12.2015.**

L'agevolazione viene riconosciuta anche per gli interventi su **parti comuni condominiali, per l'acquisto e la posa di schermature solari, per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale.**

In riferimento agli interventi di **recupero edilizio** viene ora stabilito che la **detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015.** Vengono riconfermate fino al 31.12.2015 le **agevolazioni sull'acquisto di mobili finalizzati all'arredo, nonché dei grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).**

Allo stesso modo vengono **prorogate le agevolazioni potenziate a favore delle spese sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.** Fino al 31.12.2015 tali spese sono agevolate nella **misura del 65% per un massimale di 96.000 euro.**

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare** (alla data del 01.01.2015) **il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto.**

Possono accedere alla rivalutazione **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.**

Entro la data del 30.06.2015 **gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima, nonché al versamento dell'imposta sostitutiva** [4% per le partecipazioni non qualificate (fino al 30.6.2014 pari al 2%) ed 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni (fino al 30.6.2014 pari al 4%)].

Rispetto alle versioni precedenti dell'agevolazione, il provvedimento in esame ha, dunque, raddoppiato le aliquote dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento.

Nuove possibilità di ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 ha introdotto **nuove ipotesi di ravvedimento, riducendo le preclusioni derivanti dai controlli e dagli accertamenti tributari.** Le quattro **nuove ipotesi** previste dalla legge possono essere applicate nelle ipotesi di **omesso e ritardato pagamento dei tributi, oppure nel caso di omissioni ed errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione.**

Le ipotesi di ravvedimento attualmente contemplate dalla legge possono essere schematicamente riassunte come segue:

RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Sanzione ridotta	Ipotesi
1/10 del minimo	Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguiti entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni.
1/9 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, se non è prevista dichiarazione).
1/8 del minimo	Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni

	avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
1/7 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (due anni dall'omissione o dall'errore nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione).
1/6 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (2 anni dall'omissione o dall'errore se non è prevista dichiarazione).
1/5 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo il verbale di constatazione.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento **l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento** portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà **inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento. Resta causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Per effetto dell'introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l'**abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso** e, in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di **acquiescenza** (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata **abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle**

sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti **continuano** comunque **ad applicarsi** agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015** ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA **consegnati entro il 31.12.2015**.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

Buoni pasto

Viene **innalzata la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.**

Erogazioni liberali a ONLUS e partiti politici

In riferimento alle **erogazioni a favore delle ONLUS** viene stabilito che **i contribuenti hanno diritto ad una detrazione pari al 26% fino ad un massimale di 30.000 euro** (il precedente limite era fissato a 2.065 euro).

In riferimento alle **erogazioni ai partiti politici** viene specificato che sono detraibili (con aliquota del 26% nel limite massimo di 30.000 euro) anche le **somme erogate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche ed in attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.**

Associazioni sportive

Le associazioni sportive, non aventi scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali / enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, **decadute, entro il 31.10.2014, dalla rateazione** delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché degli avvisi di accertamento (anche con adesione), nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini IRES, IRAP, IVA, **possono richiedere, entro il 30.6.2015** (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge in esame), **un nuovo piano di rateazione** delle somme dovute alle condizioni previste "*dalle specifiche leggi vigenti*".

Trattasi, in sostanza:

- della dilazione susseguente alla definizione degli avvisi bonari disciplinata

dall'art. 3-*bis* del DLgs. 462/97, la cui decadenza si verifica con il **mancato pagamento** di una **rata successiva** alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al **30%** della rata non pagata e il **disconoscimento** della definizione oggetto della dilazione);

- della dilazione scaturente da somme dovute a seguito degli **istituti deflativi del contenzioso**, ad esempio acquiescenza, accertamento con **adesione**, mediazione e **conciliazione** giudiziale, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al **60%** di tutte le somme residue ancora dovute a titolo di tributo, ma rimane ferma la definizione "a monte", come previsto dagli artt. 8 comma 3-*bis* del DLgs. 218/97 e 48 comma 3-*bis* del DLgs. 546/92).

Oltre a quanto esposto, la legge di stabilità 2015 modifica anche l'art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e **augmenta il limite di tracciabilità dei pagamenti** e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. L'obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a 516,46 euro, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a **1.000 euro**. Il limite di tracciabilità viene quindi "allineato" a quello previsto in materia di **antiriciclaggio** dall'art. 49 del DLgs. 231/2007.

Ad avviso della risoluzione 102/2014 dell'Agenzia Entrate, l'obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni **senza fini di lucro** e alle **associazioni pro loco**, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. L'inosservanza dell'obbligo comporta il **disconoscimento** del regime fiscale **agevolato** e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, da 258 a 2.065 euro.

Cessione dei crediti della PA

Viene prevista una modifica alla disciplina della **cessione** (ad istituti bancari e finanziari) **dei crediti della PA**, con l'introduzione di una previsione nel DL n.66/2014 ai sensi della quale **la regolarità contributiva del cedente deve essere attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque acquisita dalla PA ceduta.**

Lavoratori frontalieri	Viene innalzato , a partire dal 01.01.2015, l'importo dell'esenzione dall'IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa all'estero in zone di frontiera . Il nuovo importo applicabile dal 2015 è pari a 7.500 euro (in precedenza 6.700).
Campioni di Italia	Prevista una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (art. 188- <i>bis</i> , comma 3- <i>bis</i> , TUIR). In relazione a tali redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.
Reverse charge	Per effetto di un'integrazione ad opera della legge di stabilità 2015, il regime di inversione contabile viene ampliata alle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica; • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-<i>bis</i>, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. <p>In sede di approvazione della Legge di stabilità, il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.</p>
Split payment	Viene previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici , che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti " <i>in ogni caso</i> " a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.
Utili degli enti	Viene prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da

non commerciali	<p>tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. In pratica la quota imponibile passa dal 5 al 77,74% per i dividendi percepiti all'interno dell'attività istituzionale dagli enti non commerciali.</p> <p>La norma ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014). Al fine di compensare la retroattività della norma si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.</p>
Aliquota d'imposta degli e-book	Viene ridotta l'aliquota d'imposta applicabile agli e-book, che passa dal 22 al 4%.
Ritenuta sui bonifici	Viene stabilito l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.
IVA su pellet	A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.
Aumento aliquote IVA	<p>Viene previsto l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017; • dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018. <p>L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.</p>
Rimborso IRPEF	Viene fissato un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza

di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

5 per mille

Viene prevista la **messa a regime della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF** disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

Sono, inoltre, introdotte **sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.**

IVA strutture ricettive unità da diporto (marina resort)

Viene prevista **l'applicazione fino al 31 dicembre 2015** (anziché fino al 31 dicembre 2014), della norma contenuta nell'art. 32, comma 1, del decreto Sblocca Italia, che agevola **l'istituzione dei c.d. marina resort**, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.

Credito d'imposta autotrasporto

La Legge di stabilità 2015 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, **non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

A detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l'anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

Editoria

Viene **prorogato al 31.12.2015** il termine entro il quale gli operatori del settore editoriale devono **effettuare l'adeguamento tecnologico ai fini della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici** attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla

	lettura del codice a barre. E', pertanto, riconosciuto anche per il 2015 il credito d'imposta ex art. 4, comma 1, DL n. 63/2012.
Canone Rai	Ai fini Rai, viene previsto che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito.
Partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione	Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo , nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
Riscossione dei tributi	Viene modificata la disciplina del discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo , ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi; ▪ si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato; ▪ si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione.
Giochi	I soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale possono regolarizzare la propria posizione presentando entro il 31 gennaio 2015 all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione. <p>E' stata anche disciplinata l'attività delle agenzie di scommesse. Sono stati soppressi l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale. Previsto l'affidamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli</p>

	della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara.
Proventi assicurazioni vita	Sono stati resi imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico , corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato.
Moratoria mutui e finanziamenti	E' stata disposta una nuova moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017 . Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015.
Auto d'epoca	Confermata l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.
Incentivo acquisto veicoli ecologici	Viene prevista la soppressione per il 2015 del contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari / utilizzatori da almeno 12 mesi.
Rendita catastale immobili ad uso produttivo	Vengono introdotte disposizioni interpretative , volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo . In particolare, sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità" , ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Inoltre, ai fini dell'applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria.

Black List

Prevista la **possibilità di modificare la black list** rilevante ai fini della deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale volto all'individuazione dei Paesi cd. white list.

Imi Bolzano

Estesa all'imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la deducibilità del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011).

La Provincia Autonoma di Bolzano, in virtù del potere stabilito dall'art. 80 del vigente DPR n. 670/1972, ha, infatti, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, **l'imposta municipale immobiliare (IMI)** in luogo di tutte le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali. Quindi, nei **Comuni della Provincia di Bolzano, dall'anno 2014**, l'IMI ha preso il posto sia dell'IMU, sia della TASI. Pertanto, anche l'IMI degli immobili strumentali è deducibile per il **20%** dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed è in deducibile ai fini IRAP.

In assenza di una specifica norma di interpretazione autentica, **non è chiaro** quale sia la **decorrenza** della disposizione in commento. Ci si chiede, pertanto, se la novità riguardante l'IMI si possa applicare già per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 oppure dall'esercizio 2015.

Imu e Tasi

Viene **confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI** già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì **confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU**, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Sisma Emilia

Si estende dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto

	inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
Dichiarazione Iva	Viene eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata . Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.
Aliquota agevolata accisa agricoltura	Ridotti del 23% i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura.

Le novità in materia lavoro

Stabilizzazione del bonus di 80 euro	<p>Per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 diventa strutturale il bonus di 80 euro previsto a favore dei lavoratori subordinati. Per il 2015, l'importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro.</p> <p>Bisogna ricordare, infatti, che il bonus può subire riduzioni in funzione del reddito del contribuente. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora il lavoratore possieda un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro lordi, il bonus si applica nella misura massima di 80 euro per un totale complessivo di 960 euro annuali; • qualora il lavoratore possieda un reddito superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro, al contribuente spetta un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo completo azzeramento con il raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000 euro; • i lavoratori con un reddito pari o superiore a 26.000 euro non possono beneficiare dell'agevolazione in parola. <p>Si ricorda che ai fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell'eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 01.01.2015 ed il</p>
---	--

31.12.2017 (introdotto dalla stessa legge di stabilità).

Il bonus dovrà essere **erogato al lavoratore direttamente dal sostituto d'imposta qualora sussistano le condizioni per la sua fruizione** (da erogare tramite compensazione orizzontale).

TFR in busta paga

Viene introdotta, in via sperimentale e limitatamente al periodo 01.03.2015/30.06.2018, la **possibilità per il lavoratore dipendente** (alle dipendenze del datore di lavoro da almeno sei mesi) di **richiedere la liquidazione mensile del TFR**.

Rimangono **esclusi** da tale facoltà i **lavoratori dipendenti pubblici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi**. Tutti gli altri lavoratori dipendenti potranno **proporre apposita domanda a partire dalla pubblicazione dell'apposito DPCM che stabilirà le modalità attuative della disposizione in esame**.

Viene prevista, per i **datori di lavoro con meno di 50 dipendenti**, la possibilità di **finanziare le erogazioni mensili del TFR accedendo a specifici prestiti bancari ai quali si applicheranno tassi di interesse non superiori alla rivalutazione del TFR**.

Rifinanziamento della agevolazioni per la piccola mobilità

Viene previsto **il rifinanziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31.12.2012, lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità**. Dopo anni di incertezze **la legge di stabilità prevede la possibilità di fruire di tali agevolazioni fino a scadenza naturale, ovvero al raggiungimento di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato**.

Il nuovo intervento provvede a sanare le posizioni di quei datori di lavoro che nei mesi di gennaio-febbraio 2013 hanno provveduto ad applicare l'agevolazione anche in mancanza di apposito finanziamento della misura.

Sgravio per assunzioni a tempo

Per le **assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 viene riconosciuto uno sgravio contributivo a tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione:**

indeterminato

- per le **assunzioni con contratto di apprendistato o di lavoro domestico**;
- per le **assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all'assunzione risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro**;
- per le **assunzioni di lavoratori in riferimento ai quali si è già fruito dell'agevolazione**;
- per le **assunzioni di dipendenti che nei tre mesi antecedenti al 01.01.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro (o società controllate-collegate) un contratto a tempo indeterminato**.

Il beneficio può essere **fruito per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell'esonero complessivo dai contributi previdenziali** (non si applica ai premi INAIL) **a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annuali**.

Le modalità di fruizione di tale sgravio contributivo verranno rese note con un apposito intervento dell'INPS.

In sede di approvazione l'agevolazione in esame è stata estesa anche ai **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni (in riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015):

- relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- decorrenti dall'1.1.2015.

Restano **esclusi** i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014.

Bonus bebé

La legge di stabilità 2015 ha previsto **l'erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2017**.

Nel dettaglio l'assegno è **erogato ai genitori residenti in Italia il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed ammonta a 960 euro annui, raddoppiati nel caso in cui l'indicatore ISEE non sia superiore a 7.000 euro**.

Il bonus viene erogato mensilmente fino al terzo anno di età del bambino o fino al terzo anno di adozione, e l'assegno verrà erogato direttamente dall'INPS, a seguito di proposizione di apposita domanda.

Credito d'imposta casse di previdenza e fondi pensione

A decorrere dal 2015 vengono introdotti due crediti d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) **e dei fondi pensione.**

Il **credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria** è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall'art. 3, D.L. n. 66/2014) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Il **credito d'imposta a favore dei fondi pensione** è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni).

Durc

La **regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificati tramite la piattaforma elettronica, nei confronti della P.A.** è definitivamente **attestata dal DURC**, in corso di validità, **allegato all'atto di cessione** o comunque acquisito dalla P.A. ceduta.

Rivalutazione del TFR

A partire dalle rivalutazioni del TFR dal 01.01.2015 l'aliquota d'imposta viene aumentata dal 11% al 17%. Ci si riferisce, in particolare, alle rivalutazioni decorrenti dal 01.01.2015, pertanto le rivalutazioni maturate nel 2014 ed in scadenza nel mese di febbraio 2015 continuano a scontare l'aliquota del 11%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti.

DOTTORESSA ANNA FAVERO